

LA “CONVENZIONE” E GLI “*impegni*” DEI COMUNI DI ARTOGNE E PIAN CAMUNO. IL TERZO ASPETTO DEL “GRANDE IMBROGLIO”

Concludiamo con questo terzo scritto l’analisi del testo della “*Convenzione*” (i link diretti dei primi due sono :

http://www.comitatomontecampione.it/notizieDB/uploads/ANALISI%20DI%20QUESTO%20GRANDE%20IMBROGLIO%20CHE%20E'%20LA%20CONVENZIONE_16.11.15.pdf e

http://www.comitatomontecampione.it/notizieDB/uploads/Il%20punto%20M'%20della%20convenzione_23.11.15.pdf) ; pubblichiamo qui di seguito la

seconda lettera con la *diffida a non sottoscriverla* inviata ai Comuni di Artogne e Pian Camuno. Questa volta la lettera è stata inviata anche ai rispettivi segretari comunali, al Prefetto di Brescia ed alla Procura della Corte dei Conti per quanto di loro competenza.

Come abbiamo dettagliatamente evidenziato nella medesima lettera, la “*Convenzione*” non può essere firmata dai Comuni per tutta una serie di motivi che qui riassumiamo, ma dopo avere ancora una volta ribadito che il Consorzio è una “**associazione volontaria non riconosciuta**” costituita esclusivamente da proprietari di immobili a Montecampione, della quale pertanto i Comuni non fanno parte e non hanno mai fatto parte e con la quale i Comuni non hanno nulla a che vedere; né esiste, né è mai esistito nessun impegno da parte del Consorzio nei confronti dei Comuni e quindi non c’è per nulla da “*aggiornare i propri reciproci impegni e rapporti negoziali già esistenti*”, come è scritto nella “*Convenzione*”, perché non esiste né alcun reciproco impegno né alcun rapporto negoziale.

Ciò detto, passiamo all’analisi dei motivi per i quali i Comuni non possono neppure prendere i solo propagandistici impegni che nella “*Convenzione*” sono previsti.

- 1) I Comuni **non possono trasformare** in semplici impegni, e cioè in mere “buone intenzioni”, quelli che sono per legge *dei loro precisi doveri ed obblighi*.
- 2) I Comuni **non possono promettere** di trasferire ad altri soggetti il potere impositivo che è loro proprio.
- 3) I Comuni **non possono promettere** ad alcun soggetto di non gravarlo di imposte e tasse o tariffe che la legge loro impone di porre a carico di tutti i soggetti che insistono nel loro territorio.
- 4) I Comuni **sono obbligati per legge ad erogare** a tutti i soggetti che insistono nel loro territorio tutti i servizi che debbono erogare per legge e che sono di loro competenza esclusiva.
- 5) I Comuni **sono obbligati per legge** ad acquisire dal lottizzante (prima *Alpiaz srl*, poi il suo “*Fallimento*”) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalle “convenzioni urbanistiche” sottoscritte con il lottizzante medesimo, anche perché quelle opere sono state da essi Comuni già di fatto pagate sotto forma di detrazione al lottizzante nel conteggio degli “oneri di urbanizzazione” posti a carico del lottizzante medesimo dalla legge. Se dunque il lottizzante è obbligato a pagare sotto varie forme (danaro e opere) tali “oneri”, i Comuni debbono incassare e comunque pretendere detto pagamento.

Per tutti questi motivi l’invio della lettera anche a Prefetto e Procura della Corte dei Conti, il primo perché verifichi se il comportamento dei Comuni in tutta la vicenda “Montecampione” risponda alla legge (da cui la dichiarata valenza della lettera quale “Esposto”), alla seconda perché l’organo giudiziario preposto, vigili sul comportamento dei Comuni per ciò che concerne l’aspetto economico della “vicenda” medesima.

Più volte abbiamo fatto appello ai Montecampionesi consorziati a leggere la “*Convenzione*”. Questo appello lo rinnoviamo ancora. In ogni caso, visto che giustamente qualcuno ha fatto notare che non risulta ancora pubblicata sul sito del Consorzio, la “*Convenzione*” *la pubblicheremo noi* ! Considerato pertanto quanto sopra, passando all’analisi dell’intera questione, ribadiamo qui alcuni argomenti.

a) **MAI il Consorzio ha fatto quello che fa perché obbligato a farlo dai Comuni** o da qualsivoglia inesistente riconoscimento di tale obbligo.

b) Lo Statuto all'art. 4) afferma comunque in modo chiaro **che il Consorzio non ha obblighi nei confronti di nessuno** ed eroga i servizi di cui al medesimo articolo, **autonomamente e su base volontaria**.

c) Ricordiamo ancora una volta che il Consorzio è una **"associazione volontaria non riconosciuta" esclusivamente costituita dai proprietari degli immobili ad essi venduti da Alpiaz**.

Per essere più chiari, del Consorzio non fanno parte i Comuni.

d) Gli acquirenti degli immobili venduti da Alpiaz nulla hanno a che vedere con gli eventuali obblighi contratti da Alpiaz stessa nei confronti dei Comuni con la sottoscrizione delle "convenzioni urbanistiche" ed atti connessi.

e) La "Convenzione" di cui trattasi non ha nulla a che fare con dette "convenzioni urbanistiche" di cui pertanto non può essere la continuazione o l'aggiornamento come nella stessa è scritto.

Alla luce di quanto sopra, la parte finale della "Convenzione" che riguarda i presunti "impegni" dei Comuni, è da considerarsi, **oltre che illegittima** dal punto di vista del "diritto pubblico" per i motivi sopra sinteticamente riportati e descritti nella lettera, **una vera e propria mistificazione** (da cui la definizione già da noi usata di **"grande imbroglio"**).

>I Comuni, infatti, **non possono non imporci imposte e tasse** e dunque non possono impegnarsi a farlo; se lo fanno sono ben consapevoli che non possono mantenere un simile impegno.

>> I Comuni **non possono conferire al "Consorzio"** il potere di esigere le spese consortili o parte di esse ai proprietari di immobili che sono al di fuori di esso, non in senso territoriale (il Consorzio non è certo un "ente territoriale") e dunque sono assolute bugie propagandistiche i contenuti della "Convenzione" in tal senso. Per intenderci a Pierino dell'albergo "Legazzuolo" il **Consorzio**, convenzione o non convenzione, **non potrà mai imporre nulla** e così agli altri proprietari di immobili a Montecampione che non sono, per diversi motivi, consorziati.

Altro **"grande imbroglio"** è costituito dal fatto, sopra evidenziato, che nella "Convenzione" i Comuni si "impegnano" a tutta una serie di comportamenti ai quali gli stessi Comuni sono invece obbligati per legge, come la manutenzione di tutto il territorio, la gestione di tutto il ciclo dell'acqua, quella di tutto intero il sistema fognario, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, lo sgombero della neve, etc.

E' dunque risibile e contemporaneamente costituisce una vera e propria drammatica presa in giro, che i Comuni si "impegnino" nella "Convenzione" a fare dette cose quando vi sono obbligati dalla legge. E' questo un ulteriore aspetto di questo **"grande imbroglio"** che noi del Comitato denunciavamo.

Ma l' "imbroglio" più grave e perverso è quello di volerci far diventare gli *eredi* degli obblighi eventualmente contratti da Alpiaz nei confronti dei Comuni con la sottoscrizione con essi delle "convenzioni urbanistiche".

Con la sottoscrizione di questa "Convenzione", purtroppo **per tutti noi, ciò accadrà**.

Il Comitato ha provato e sta ancora provando in tutti i modi e fino all'ultimo, con l'esposizione dei fatti, a far desistere il CdA del Consorzio ed i Comuni dalla sottoscrizione di questa "Convenzione", "illegittima" da ogni punto di vista, e anche disastrosamente penalizzante e deliberatamente punitiva nei confronti di noi consorziati.

IL COMITATO PER MONTECAMPIONE

www.comitatomontecampione.it

Milano, lì 23 novembre 2015

RACC. A.R.

Anticipata ai Comuni a mezzo fax

COMUNE DI ARTOGNE

Via 4 novembre 8

25040 ARTOGNE (BS)

SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ARTOGNE

Via 4 novembre 8

25040 ARTOGNE (BS)

COMUNE DI PIAN CAMUNO

Via Don Gelmi 31

25050 PIAN CAMUNO (BS)

SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PIAN CAMUNO

Via Don Gelmi 31

25050 PIAN CAMUNO (BS)

PREFETTO DI BRESCIA

Piazza Paolo VI 16

25121 BRESCIA (BS)

PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

DELLA LOMBARDIA

Via Marina 5

20121 MILANO (MI)

OGGETTO:

1) QUANTO AI COMUNI:

SECONDA DIFFIDA A NON SOTTOSCRIVERE LA PREANNUNCIATA CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO E I COMUNI DI ARTOGNE E PIAN CAMUNO.

2) QUANTO AI SEGRETARI COMUNALI:

INVITO ALLA VIGILANZA PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.

3) QUANTO AL PREFETTO DI BRESCIA:

LA PRESENTE LETTERA QUALE “ESPOSTO” IN RELAZIONE ALLA RISPONDEZZA O MENO ALLE NORME DI DIRITTO PUBBLICO DELLA SITUAZIONE DI FATTO IVI DESCRITTA.

4) QUANTO ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA QUALE INVITO PREVENTIVO ALLA VIGILANZA SUI CONTENUTI ECONOMICI DELLA “CONVENZIONE”

Faccio seguito alla mia A.R. del 12/10/15 per *diffidare nuovamente* i Comuni in indirizzo a non sottoscrivere la preannunciata “Convenzione” con il Consorzio Montecampione per i seguenti ulteriori motivi che attengono alle norme di diritto pubblico di cui al D. L.vo n. 265/2000 n. 265 aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 24/4/14 n. 66 e norme correlate e connesse.

La prima diffida era riferita alla notizia della prossima sottoscrizione della suddetta “Convenzione” apparsa sul sito ufficiale del Consorzio Montecampione. La presente reiterazione della medesima diffida viene inviata ai Comuni, ai rispettivi segretari comunali, al Prefetto di Brescia e alla Procura della Corte dei Conti della Lombardia, per le motivazioni di cui all’” oggetto”, dopo che è stata resa pubblica dal Consorzio Montecampione la bozza della sottoscrivenda “Convenzione” **che viene allegata alla presente.**

Rilevo che il “Consorzio Montecampione” (*che non è affatto un “consorzio” ma, come da Statuto, una semplice “associazione non riconosciuta” costituita esclusivamente tra i proprietari di immobili di Montecampione e dunque una sorta di supercondominio*), su base di mera tolleranza da parte dei Comuni di Artoagne e Pian Camuno, definita nello stesso Statuto “delega tacita”, ha svolto, svolge ed eroga, *in via di mero fatto*, in assoluta autonomia e senza obbligo nei confronti di chicchessia, (come recita sempre lo Statuto all’art. 4), servizi pubblici anche essenziali sul territorio di esclusiva competenza dei Comuni medesimi.

Va subito evidenziato che è del tutto chiaro, dalla lettura della premessa del testo della “Convenzione”, come con la sua sottoscrizione da parte dei Comuni e del presidente del CdA della *associazione non riconosciuta* Consorzio Montecampione, si intende dai medesimi soggetti “trasferire” a quest’ultimo, e dunque a tutti i proprietari di immobili ad essa associati, gli eventuali obblighi contratti dalla lottizzante, **la fallita società Alpiaz srl**, nelle citate convenzioni urbanistiche a suo tempo stipulate da essa con i due Comuni di Artoagne e Pian Camuno. Va detto ad ogni buon conto che tale “trasferimento” non vi è mai stato. E’ peraltro costante e pacifica la giurisprudenza che esclude che gli eventuali obblighi contratti con i Comuni con la sottoscrizione di convenzioni urbanistiche da parte del lottizzante-costruttore-venditore ricadano sugli acquirenti degli immobili. Ciò nonostante il testo della “Convenzione” dà per

scontato tale “trasferimento” affermando la analogia delle predette “convenzioni urbanistiche” con quella da stipularsi e di cui trattasi che viene descritta infatti come un loro necessario aggiornamento.

Tornando all’argomento, già la descritta mera situazione di fatto, tollerata come detto dai Comuni, integra, da parte dei medesimi, la violazione degli obblighi di legge che attengono alla loro *competenza esclusiva e relativi doveri nella gestione ed erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali*, erogati dal Consorzio quali tra gli altri, la **manutenzione e vigilanza del (vastissimo) verde pubblico, la gestione della potabilizzazione e distribuzione dell’acqua, il controllo e la sorveglianza del sistema fognario in particolare riferimento alle soglie dei livelli di inquinamento, la gestione del servizio di trasporto pubblico, la manutenzione e asfaltatura delle strade ecc..**

Se dunque, dalla mera tolleranza, si dovesse passare alla ufficializzazione contrattuale attraverso una “Convenzione” di tale stato di mero fatto, *i Comuni, che già sono incorsi nella violazione per omissione dei loro doveri, incorrerebbero in una patente, deliberata e consapevole violazione delle norme attinenti alla loro competenza esclusiva ed ai loro conseguenti doveri.*

In particolare, anche in riferimento all’art. 13 titolo II, capo I (Comune) della sopracitata normativa, con la firma della “Convenzione” di cui trattasi i Comuni di Artogne e Pian Camuno lo violerebbero, atteso che la stessa norma statuisce che ***“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, all’assetto e all’utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”***

Nella “Convenzione” la violazione di detta norma la si rinviene in quasi tutto il punto numero 1), da a) a m), ed in maniera specifica nelle lettere a), c), d), e) f), g), i), j), l), m).

Violerebbero inoltre la stessa legge, le previsioni di cui ai seguenti numeri:

2) in quanto con questa pattuizione i Comuni conferirebbero al Consorzio *la potestà impositiva nei confronti di terzi non associati* per il pagamento dei servizi pubblici;

3) in quanto con questa pattuizione i Comuni *rinuncerebbero alla propria specifica prerogativa impositiva prevista per altro dalla legge;*

4) in quanto i Comuni *farebbero decadere a mero “impegno” il loro preciso obbligo di “acquisire la proprietà le opere di urbanizzazione inerenti il comprensorio”;*

5) lo stesso dicasi per quanto *concerne i “cespiti” (sorgenti, pozzi, mezzi di captazione e opere della rete di distribuzione) che riguardano l’acqua potabile;*

6) lo stesso per la *manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per lo sgombero della neve; e quest’ultimo servizio in maniera particolare e specifica in quanto la località di Montecampione è una stazione turistica vocata allo sci alpino e in quanto comunque si trova ad una altitudine di 1200 metri s.l.m..*

Si aggiunga che nella prevista "Convenzione" si possono *rinvenire forme surrettizie di appalto, al di fuori della relativa normativa*, al Consorzio Montecampione, di alcuni di detti servizi per i quali è prevista la corresponsione di pagamenti, solo allo stesso Consorzio, per la loro esecuzione.

Una particolare trattazione va infine riservata, sul piano generale, all'esame, *sotto il profilo della sua qui affermata illegittimità amministrativa*, della attuale situazione della località di **Montecampione** *nella quale i predetti Comuni, sul cui territorio insiste, omettono completamente la erogazione dei servizi, soprattutto quelli essenziali. Infatti, alla luce della citata normativa, essi sono obbligati a fornire detti servizi a tutto il loro territorio e a tutta la sua popolazione, popolazione che ovviamente è tenuta a pagare, così come effettivamente paga, le imposte (IMU e IRPEF) e le tasse sugli immobili di cui a Montecampione è proprietaria.*

Concludendo *la popolazione di Montecampione, località composta da circa 3.000 unità immobiliari, in massima parte residenziali, per ciò che riguarda la omessa fornitura da parte dei due Comuni di tutti i servizi pubblici di base e comunque essenziali, si trova in una inammissibile situazione di assoluto e completo disinteresse da parte dei medesimi, come se Montecampione non fosse nel loro territorio ma bensì si trovasse in una sorta di "limbo extraterritoriale". I Comuni di Artogne e Pian Camuno di contro, da essa popolazione godono di un ingiusto arricchimento, poiché incamerano imposte e tasse legate agli immobili proprio in funzione della erogazione dei servizi pubblici comunali per altro ad esse specificatamente connessi, senza, come detto, erogare alcun servizio pubblico.*

Per queste ultime considerazioni la presente è inviata come "ESPOSTO" al Prefetto di Brescia, sotto la cui giurisdizione si trovano i Comuni di Artogne e Pian Camuno, per la verifica della rispondenza della situazione di fatto descritta alle norme di diritto pubblico e per le conseguenti determinazioni di sua competenza.

Distinti saluti.

Avv. Roberto Pacchioli

All. c.s.